

Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 1 Competenze del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive su temi, problemi, esigenze ed istanze provenienti dal mondo dei ragazzi e dalla scuola.

In particolare il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” può deliberare in via consultiva su:

- Educazione alla vita civica e democratica
- Pace e solidarietà
- ambiente scolastico ed extrascolastico
- verde pubblico, viabilità ed educazione stradale;
- territorio con particolare attenzione al miglioramento e alla usufruibilità degli spazi urbani
- sport; tempo libero, cultura e spettacolo;
- tematiche sociali e scolastiche.

Art. 2 Funzionamento del Consiglio

Per il suo funzionamento, ogni anno, il Consiglio dei Ragazzi potrà utilizzare un apposito stanziamento previsto nel bilancio del Comune di Cellino San Marco da prevedere nel settore dei Servizi Sociali

Art. 3 Elettori

Partecipano alle elezioni del CCR tutti i ragazzi frequentanti le classi 4[^] e 5[^] elementare e la 1[^], 2[^] e 3[^] media inferiore delle scuole di Cellino San Marco.

Art. 4 Composizione e durata

Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto da 12 consiglieri e dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi eletto resta in carica due anni

Art. 5 Presidente del Consiglio

Il Consiglio comunale dei ragazzi è presieduto dal Sindaco con la presenza e l'eventuale assistenza tecnica di un docente e dell'Assessore ai Servizi Sociali.

Il Consiglio comunale si riunisce in orario scolastico presso l'aula consiliare del Comune, in seduta ordinaria due volte l'anno.

Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta straordinaria quando emergono problemi particolari

Art. 6 Segretario

Il segretario viene designato dal Sindaco fra i componenti del Consiglio

Art. 7 Convocazione del Consiglio

La convocazione spetta al Sindaco da effettuarsi entro 10 giorni dal giorno previsto per la seduta.

Art. 8 Ordine del giorno

L'ordine del giorno viene definito dal Sindaco.

Art. 9 Numero legale

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri

Art. 10 Interventi

Ogni consigliere ha diritto ad un intervento e ad un diritto di replica. La durata dell'intervento è di 10 minuti

Art. 11 Interpellanze e interrogazioni al Sindaco

Ogni proponente ha diritto alla replica da svolgersi nell'ambito di cinque minuti

Art. 12 Deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti

Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono affisse all'albo pretorio del Comune e della Scuola, nonché trasmesse al Sindaco del Comune

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà chiedere di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale uno o più argomenti per la relativa discussione e deliberazione.

Art. 13 Commissioni

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi istituisce Commissioni consiliari, composte da consiglieri comunali, per studiare, approfondire e proporre particolari iniziative o attività.

Art. 14 Il Sindaco

Il Sindaco nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza indosserà una fascia di colore blu.

Il neo Sindaco, a sua volta, presterà formale giuramento nelle mani del Sindaco

Art. 15 La Giunta

Il neo eletto Sindaco nomina tra i consiglieri comunali eletti 4 componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Ai componenti della Giunta il Sindaco attribuisce specifici incarichi di lavoro nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Regolamento per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 1

L'Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione fissa la data per la elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 2

Il Sindaco è eletto a suffragio diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Sindaco, alla scadenza del mandato, non è rieleggibile.

Art. 3

Ciascuna lista è composta da un numero massimo di 12 consiglieri.

Ciascuna lista, oltre ai candidati alla carica di consigliere, dovrà indicare un candidato alla carica di Sindaco.

Art. 4

La campagna elettorale si svolge nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni.

Art. 5

Il Dirigente Scolastico nomina una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto.

La commissione è composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, da un rappresentante degli Insegnanti, da tre rappresentanti degli studenti non candidati.

La Commissione elettorale nomina tra gli studenti due seggi elettorali, una presso la scuola media ed uno presso la scuola elementare, composti da quattro scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori.

Art. 6

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Art. 7

La scheda per l'elezione del sindaco è quella utilizzata per l'elezione del consiglio.

La scheda reca i simboli delle liste al cui fianco è riportato il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.

Art. 8

Ciascun elettore esprime il proprio voto apponendo un segno (X) sul simbolo della lista prescelta o sul cognome nome del candidato alla carica di Sindaco; l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale.

È valido comunque il voto espresso con un solo segno all'interno del rettangolo che contiene il simbolo della lista prescelta.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

Art. 9

A ciascuna lista sono assegnati un numero di seggi in proporzione ai voti validi ottenuti.

Art. 10

E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 11

Il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei ragazzi resta in carica due anni.

Art. 12

Il consigliere comunale che conclude la terza media decade dalla carica. Al posto del consigliere decaduto è proclamato consigliere il primo dei non eletti della rispettiva lista.

Il Sindaco decade dalla carica alla conclusione della terza media. In tal caso si procederà all'elezione suppletiva solo del Sindaco.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

(Provincia di Brindisi)

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 57 del 28/11/2005;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15/12/2005 al 29/12/2005 senza reclami;

E' entrato in vigore il giorno **25/12/2005**.

Cellino San Marco, lì 07/02/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cosimo PASSIATORE)